



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE XX

SEZIONE

N. XX

REG.GENERALE N. xx

UDIENZA DEL

xx/xx/2016 ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori;

- | | | | |
|--------------------------|---------|-------|------------|
| <input type="checkbox"/> | XXXXXXX | XXXXX | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | XXXXXX | XXXXX | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | XXXXXXX | XXXXX | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

PRONUNCIATA IL

XXXX

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

XXXX

^ Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. xxxx/2015
depositato il xx/xx/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKxxxxxxxx IRPEF-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T xxxxxxxxxxx IVA-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TKxxxxxxxx IRAP 2011

- contro:

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 2

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n' TKxxxxxxxx IRPEF-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n' TKxxxxxxxx IVA-ALTRO2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n TKxxxxxxxx IRAP 2010
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n TKxxxxxxxx IRPEF-ALTRO 2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n TKxxxxxxxx IVA-ALTRO2012
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n TKxxxxxxxx IRAP 2012

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 2

proposto dal ricorrente:

xxxxxxx xxxxxxxx
PIA xxxxxxx xxxxxx n. xx 00100 ROMA RM

difeso da:

GATTO FEDERICO
VIALE DEL VIGNOLA, 11 00100 ROMA RM

FATTO

Con il ricorso iscritto al n. xxxx/2015, poi integrato con memorie presentate il 4.5.2016, il signor XXXXXX xxxx ha impugnato gli avvisi di accertamento in epigrafe dettagliatamente descritti, relativi rispettivamente all'anno di imposta 2010, all'anno di imposta 2011 ed ai primi quattro mesi dell'anno 2012.

Rilevava che gli avvisi di accertamento scaturivano da un pvc della Guardia di finanza, rispetto al quale il ricorrente aveva presentato le proprie controdeduzioni, di cui tuttavia l'Agenzia non aveva tenuto conto in quanto smarrite.

A seguito della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, l'Agenzia comunicava che avrebbe provveduto ad annullare l'accertamento relativo all'anno 2012, in quanto il ricorrente aveva presentato dichiarazione integrativa nei termini. Quanto agli anni 2010 e 2011, l'Agenzia emetteva dei nuovi avvisi in autotutela parziale che il sig. XXXXXX impugnava con autonomo ricorso.

In particolare, il XXXXXX lamentava che il suo diritto di difesa era stato compresso in quanto l'Agenzia non aveva tenuto conto delle controdeduzioni presentate al Pvc della Guardia di finanza, in cui aveva giustificato tutte le somme affluite sul suo conto corrente. Rilevava poi la carenza di delega da parte del funzionario che aveva sottoscritto gli avvisi, nonché la carenza di motivazione degli stessi.

L'Agenzia, nel costituirsi in giudizio, rilevava di aver tenuto conto delle osservazioni del ricorrente, come confermato dal fatto che erano stati predisposti tre provvedimenti di annullamento parziale, uno per ciascun avviso di accertamento originario. Chiedeva, pertanto il rigetto del ricorso.

All'udienza del XX XXXX 2016, il Collegio chiedeva chiarimenti al rappresentante dell'Agenzia del motivo per il quale all'atto di costituzione dell'Agenzia erano stati allegati i provvedimenti assunti in autotutela relativamente al 2010 e al 2011, ma non quello relativo al 2012. Il rappresentante dell'Agenzia confermava che per tale anno vi era una proposta di annullamento parziale in autotutela ma non era stato ancora notificato il provvedimento formale all'interessato. La causa era, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

Ad esito dell'esame della documentazione versata agli atti dalle parte è emerso che, a seguito della notifica del Pvc della Guardia di finanza in data xx.x.2012, il ricorrente presentava all'Agenzia le proprie controdeduzioni in data 26.11.2012. L'Agenzia delle entrate in data xx.x.2014, notificava al ricorrente i tre avvisi di accertamento impugnati in questa sede nei quali faceva genericamente riferimento a documentazione depositata dal ricorrente in data 18.12.2012. Successivamente alla presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, il funzionario dell'Agenzia comunicava che era in corso di valutazione una proposta di significativa riduzione degli importi accertati per gli anni 2010 e 2011 e di annullamento dell'accertamento per l'anno 2012; tuttavia, in sede di autotutela l'Agenzia è intervenuta soltanto sulle annualità 2010 e 2011. Tale il quadro documentale disponibile, si osserva che fondata è l'eccezione di carenza di motivazione formulata dal ricorrente.

L'Agenzia, infatti, nell'impugnare gli avvisi di accertamento impugnati in questa sede, si limitava a recepire le conclusioni del pvc della Guardia di finanza, senza dare atto dell'effettivo esame della documentazione presentata dal ricorrente in data 26.11.2012.

Né, a seguito della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, l'Agenzia chiariva perché aveva ritenuto di annullare parzialmente gli avvisi 2010 e 2011 e di non intervenire sull'avviso relativo al 2012.

E' evidente la carenza del percorso motivazionale degli atti adottati dall'Agenzia e la conseguente compromissione del diritto di difesa del contribuente.

Il ricorso è, pertanto, accolto.

Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese legali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia resistente al pagamento delle spese quantificate in complessivi euro XXXXXX, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del xx.x.2xxx.

Il Presidente